

Bruxelles, 14 ottobre 2026
(OR. en)

14478/26

POLCOM 373
COMER 149
FDI 48
COMPET 1203
IND 616

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	13990/25 + ADD 1
n. doc. Comm.:	COM(2026) 529 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sesta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 529 final.

All.: COM(2026) 529 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2026
COM(2026) 529 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Sesta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

{SWD(2026) 290 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Sesta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

INTRODUZIONE

Questa è la sesta relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED) ("regolamento sul controllo degli IED" o "regolamento").

Con la presente relazione, che si riferisce all'anno 2025, si intende garantire la trasparenza per quanto riguarda il funzionamento del controllo degli IED nell'UE e gli sviluppi relativi ai meccanismi nazionali di controllo. Con essa si contribuisce alla responsabilità dell'UE in un settore in cui, dati gli interessi di sicurezza in gioco, non è possibile né opportuno garantire la trasparenza in relazione alle singole operazioni.

La presente relazione, basata sulle relazioni dei 27 Stati membri e su statistiche ufficiali, è composta da quattro capitoli:

- il capitolo 1 riguarda le tendenze e le cifre relative agli IED nell'UE;
- il capitolo 2 affronta il tema degli sviluppi legislativi negli Stati membri;
- il capitolo 3 ha ad oggetto le attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri;
- il capitolo 4 tratta del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED.

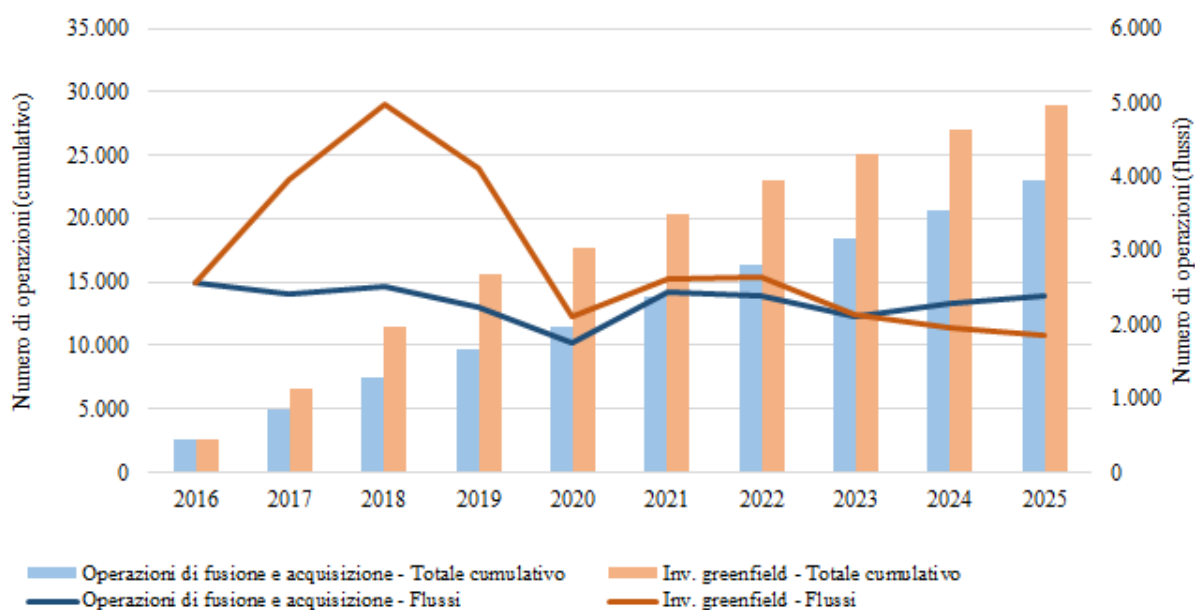
La presente relazione annuale costituisce un importante strumento di trasparenza che illustra le tendenze, gli sviluppi e le azioni in materia di IED al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nell'UE.

CAPITOLO 1 – INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NELL'UNIONE EUROPEA

1. Evoluzione complessiva¹

Lo stock di investimenti esteri diretti (IED)² è aumentato dell'8,9 % tra il 2024 e il 2025. Le fusioni e acquisizioni estere e i progetti *greenfield* esteri hanno registrato aumenti cumulativi annui rispettivamente del 12 % (da 20 695 a 23 078 operazioni) e del 6,9 % (da 27 069 a 28 930 operazioni), come indicato nelle colonne della figura 1. Tale aumento è in linea con le tendenze osservate dal 2016, che indicano una crescita costante dello stock di IED nell'UE-27 durante l'ultimo decennio, pari in media a circa 5 200 IED all'anno. Se si esamina questa tendenza cumulata in base al tipo di IED, tra il 2016 e il 2025 l'UE-27 è stata destinataria in media di 2 308 operazioni estere di fusione e acquisizione e di 2 893 investimenti *greenfield* all'anno. Queste tendenze cumulative positive confermano l'apertura dell'Unione agli investimenti esteri ed evidenziano l'attrattiva del mercato unico dell'UE per gli investitori internazionali.

Figura 1: stock e flussi annui di IED nell'UE-27 durante il periodo 2016-2025 (numero di operazioni e progetti)



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati di Bureau van Dijk estratti il 22 febbraio 2026 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). I dati relativi al 2016 corrispondono ai flussi di IED nel 2016, mentre i dati rappresentati nelle colonne relative agli anni successivi corrispondono alla somma cumulativa dei flussi annui.

¹ Poiché nelle banche dati Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment mancano i dati sui valori degli IED per un'ampia percentuale delle operazioni e dei progetti, in questo capitolo si utilizza come indicatore il numero delle operazioni di IED.

² Gli investimenti esteri diretti possono essere suddivisi in investimenti *greenfield* e operazioni di fusione e acquisizione internazionali. Gli investimenti *greenfield* internazionali comportano in genere la creazione di una nuova società o di strutture all'estero, mentre una fusione o un'acquisizione internazionale equivale al trasferimento della proprietà di beni esistenti relativi a un'attività economica a un proprietario all'estero. Le operazioni di fusione e acquisizione sono incluse se comportano l'acquisizione di partecipazioni azionarie superiori al 10 % del capitale di un'impresa dell'UE-27.

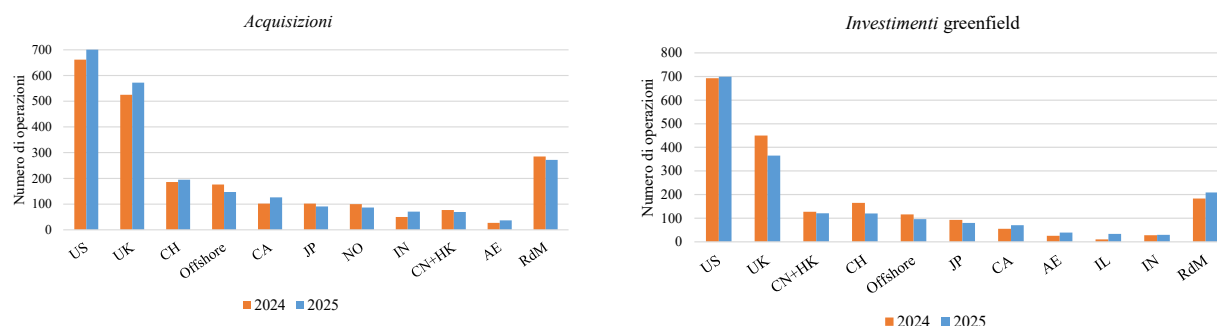
Per quanto riguarda i flussi totali di IED in entrata (figura 1, linee), il numero di operazioni e progetti di IED è aumentato solo marginalmente negli ultimi due anni, in misura pari allo 0,1 % dal 2023 al 2024 e allo 0,2 % dal 2024 al 2025. Esistono tuttavia dinamiche diverse tra le operazioni di fusione e acquisizione e gli investimenti *greenfield*. Le operazioni estere di fusione e acquisizione sono aumentate annualmente dell'8,5 % nel 2024 rispetto all'anno precedente, e di un ulteriore 4 % nel 2025. Durante lo stesso periodo gli investimenti *greenfield* sono invece diminuiti dell'8,3 % dal 2023 al 2024 e del 4,3 % dal 2024 al 2025.

Nel 2024 e nel 2025 si è osservata una tendenza su base annua dei flussi di IED in entrata quasi stabile, che riflette dinamiche opposte tra progetti *greenfield* e operazioni di fusione e acquisizione. Queste ultime, dopo il brusco calo del 2023, hanno registrato una ripresa relativamente rapida, mentre per gli investimenti *greenfield* è proseguita la fase di contrazione. Tale divergenza indica che, in un contesto di accresciuta incertezza macroeconomica, si sta producendo una variazione nella composizione degli IED a favore delle operazioni di fusione e acquisizione anziché degli investimenti *greenfield*.

2. Principali paesi di origine degli investitori esteri

L'evoluzione delle operazioni estere di fusione e acquisizione tra il 2024 e il 2025 mostra un andamento contrastante tra le prime 10 giurisdizioni di origine degli investitori esteri (figura 2, grafico di sinistra), 6 delle quali hanno registrato un aumento degli investimenti mentre le altre 4 hanno subito un calo. La diminuzione complessiva del numero di investimenti *greenfield* osservata nel 2025 mostra un'evoluzione eterogenea per quanto concerne l'origine degli investitori esteri: la metà dei primi 10 paesi investitori ha registrato un aumento, l'altra metà un calo delle attività di investimento (figura 2, grafico di destra).

Figura 2: numero di acquisizioni di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nell'UE per giurisdizione estera (primi 10 paesi investitori) nel 2024 e nel 2025



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati di Bureau van Dijk estratti il 22 febbraio 2026 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). CFO: centri finanziari offshore³. RdM: resto del mondo.

³ I paesi offshore più importanti per numero di operazioni nel 2025 sono stati (in ordine alfabetico): Bermuda, Isole Cayman, Isole Vergini britanniche, Liechtenstein e Monaco. Per l'elenco completo dei centri finanziari offshore cfr. ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione che dà seguito alla comunicazione della Commissione "Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali" (SWD(2019) 108 final del 13 marzo 2019).

Nel 2025 gli Stati Uniti sono stati il principale investitore estero nell'UE, con il 30 % delle acquisizioni (716 operazioni) e il 38 % degli investimenti *greenfield* (699 progetti). Le operazioni di fusione e acquisizione originarie degli Stati Uniti sono cresciute per il secondo anno consecutivo, con un aumento dell'8,2 % nel 2025 rispetto al 2024 e del 10 % nel 2024 rispetto al 2023. Anche gli investimenti *greenfield* originari degli Stati Uniti hanno registrato un aumento annuo, seppur modesto, pari allo 0,9 % nel 2025, dopo un calo tra il 2023 e il 2024.

La seconda giurisdizione più importante degli investitori esteri è stata il Regno Unito, con il 24 % delle acquisizioni (572 operazioni) e il 20 % degli investimenti *greenfield* (365 progetti) nell'UE nel 2025. I due tipi di investimento si sono però mossi in direzioni opposte: mentre il numero di acquisizioni è aumentato del 9 % nel 2025 rispetto al 2024, il numero di progetti *greenfield* è diminuito del 19 % nello stesso periodo.

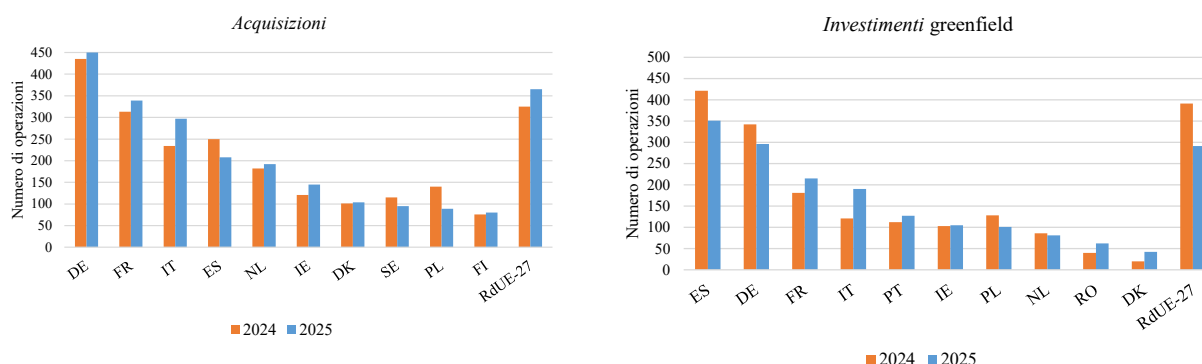
Tra le restanti giurisdizioni principali degli investitori, la crescita più marcata delle operazioni di fusione e acquisizione tra il 2024 e il 2025 è stata osservata per l'India (+42 %), gli Emirati arabi uniti (+37 %) e il Canada (+23 %), seguiti dalla Svizzera, che ha registrato un aumento più moderato (+4,8 %). Le restanti quattro giurisdizioni degli investitori hanno registrato cali che vanno dal 16 % per i centri finanziari offshore al 10 % per la Cina e Hong Kong.

Per quanto riguarda gli investimenti *greenfield*, oltre agli Stati Uniti hanno registrato aumenti annui significativi anche Israele (230 %), Emirati arabi uniti (56 %) e Canada (27 %), mentre per l'India l'aumento è stato più moderato, ossia del 3,6 %. Per contro, oltre al Regno Unito, hanno registrato cali anche altre quattro giurisdizioni, ossia Svizzera (27 %), centri finanziari offshore (17 %), Giappone (14 %), e Cina e Hong Kong (4,7 %).

3. Principali destinatari delle acquisizioni estere nell'UE

Il numero di operazioni estere di fusione e acquisizione nell'UE (figura 3, grafico di sinistra) è aumentato per la maggior parte dei primi 10 Stati membri tra il 2024 e il 2025, fatta eccezione per Spagna, Svezia e Polonia, che hanno registrato un numero di operazioni più ridotto (figura 3, grafico di sinistra). Per contro, le tendenze degli investimenti *greenfield* esteri per Stato membro di destinazione (figura 3, grafico di destra) hanno rivelato un andamento più complesso. I principali paesi destinatari, Spagna e Germania, hanno registrato cali annui nel 2025, mentre per diversi altri fra i primi 10 paesi destinatari si sono prodotte variazioni annue positive.

Figura 3: numero di acquisizioni di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2024 e nel 2025 per Stato membro destinatario (dieci principali destinatari dell'UE-27)



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati di Bureau van Dijk estratti il 22 febbraio 2026 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). RdUE-27: resto dell'UE-27.

Nel 2025 le operazioni estere di fusione e acquisizione hanno avuto come principali paesi destinatari la Germania e la Francia, che hanno ricevuto rispettivamente il 20 % (469) e il 14 % (339) delle operazioni totali. Questi due paesi hanno registrato anche tassi di crescita su base annua, rispettivamente del 7,8 % e dell'8,3 %. Nel 2025 l'Italia è stata il terzo paese destinatario più importante delle operazioni di fusione e acquisizione, con una quota del 12 % (297 operazioni), grazie anche a un aumento del 27 % su base annua di tali operazioni. La Spagna si è classificata al quarto posto con una quota del 9 % (208 operazioni), in seguito a un calo annuo – pari al 17 % – del numero di acquisizioni ricevute nel 2025.

Oltre alla Spagna, nel 2025 altri due tra i primi 10 Stati membri destinatari, la Svezia (-17 %) e la Polonia (-36 %), hanno ricevuto meno operazioni estere di fusione e acquisizione che nel 2024. Nel 2025 l'Irlanda ha invece registrato l'aumento più marcato delle operazioni di fusione e acquisizione (20 %), seguita dai Paesi Bassi (5,5 %), dalla Finlandia (5,3 %) e dalla Danimarca (3 %).

I due principali paesi destinatari per gli investimenti *greenfield* esteri nel 2025 sono stati la Spagna e la Germania, che hanno ricevuto rispettivamente il 19 % (351 operazioni) e il 16 % (296 operazioni) del totale dei progetti. Nel 2025 entrambi i paesi hanno però ricevuto meno investimenti che nel 2024, con cali rispettivamente del 17 % e del 13 %.

La Francia si è classificata al terzo posto con una quota del 12 % (215 operazioni) e un aumento annuo dei progetti *greenfield* del 19 % nel 2025. Tra il 2024 e il 2025 diversi altri Stati membri hanno registrato aumenti, che vanno da quelli più marcati, prodottisi in Danimarca (110 %) e in Italia (57 %), a quello più ridotto, che ha avuto luogo in Irlanda (1,9 %). Infine, il numero di progetti è calato su base annua in Polonia (21 %) e nei Paesi Bassi (5,8 %).

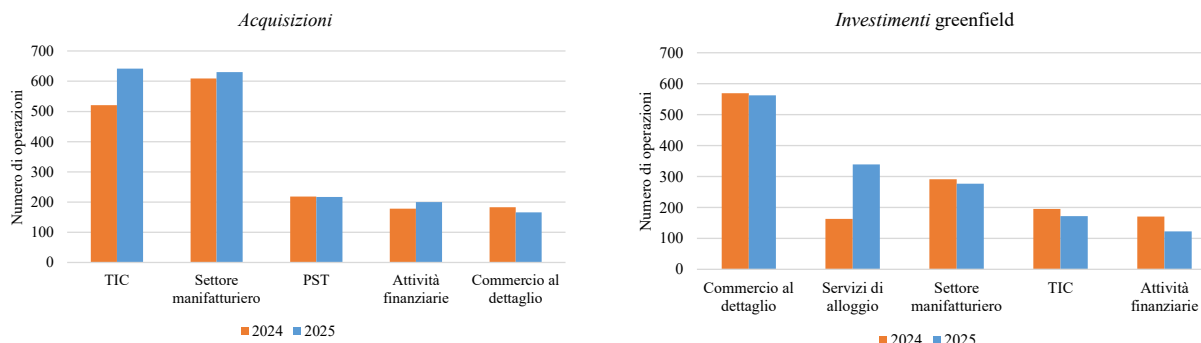
4. Informazioni settoriali

Nel 2025 le operazioni estere di fusione e acquisizione sono aumentate su base annua rispetto al 2024 in tre delle cinque principali categorie settoriali⁴ (TIC, attività manifatturiere e attività

⁴ Le categorie utilizzate si riferiscono alla struttura generale della NACE Rev. 2, cfr.: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2>.

finanziarie) (figura 4, grafico di sinistra). Per contro, nel 2025 il numero di operazioni *greenfield* estere è aumentato solo per una delle cinque principali categorie settoriali (servizi di alloggio) (figura 4, grafico di destra).

Figura 4: numero di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2024 e nel 2025 – Dati per settore NACE Rev. 2 (cinque categorie principali)



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati di Bureau van Dijk estratti il 22 febbraio 2026 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). Per "PST" si intendono le attività professionali, scientifiche e tecniche (NACE Rev. 2, sezione M), tra cui rientrano i centri di ricerca e sviluppo. Per TIC si intende il settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (NACE Rev. 2, sezione J). Il settore manifatturiero corrisponde alla NACE Rev. 2, sezione C. Le attività finanziarie corrispondono al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione K ("Attività finanziarie e assicurative"). Il commercio al dettaglio corrisponde al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione G ("Commercio all'ingrosso e al dettaglio"). I servizi di alloggio corrispondono al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione I ("Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione").

Nel 2025 il settore delle TIC ha superato quello delle attività manifatturiere come principale settore per le attività di investimento, grazie in gran parte a un forte aumento annuo – pari al 23 % – rispetto al 2024, e ha raggiunto una quota pari al 27 % delle operazioni estere di fusione e acquisizione (642 operazioni). Il settore delle attività manifatturiere, che nel 2025 è cresciuto in misura più modesta, pari al 3,4 %, si è classificato al secondo posto con una quota del 26 % (630 operazioni). Il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche si è collocato al terzo posto con una quota del 9 %, registrando nel 2025 un leggero calo delle operazioni – pari allo 0,5 % – rispetto al 2024. Il settore delle attività finanziarie si è classificato al quarto posto (quota dell'8,4 %), con un aumento annuo del 12 % nel 2025, seguito dal settore del commercio al dettaglio (quota del 6,9 %), che ha registrato un calo annuo del 9,3 %.

Per quanto concerne gli investimenti *greenfield*, il numero di progetti è diminuito su base annua per tutti i settori tranne uno (servizi di alloggio). Nel 2025 le attività nel settore del commercio al dettaglio hanno rappresentato quasi un terzo dei progetti, con un calo dell'1,2 % (562 operazioni). Il settore dei servizi di alloggio⁵, con una quota del 18 %, è diventato il secondo settore più importante, registrando un aumento annuo del 108 % e superando quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche, che nel 2025 non figurava più tra i primi cinque settori, a differenza del 2024. Il settore manifatturiero si è classificato al terzo posto con una quota del

⁵ Dal 2025 Orbis include il *franchising* nella categoria degli investimenti *greenfield*, il che incide in misura sproporzionata sulle sezioni I (Servizi di alloggio) e G (Commercio al dettaglio) della NACE. Sebbene il *franchising* sia stato escluso dalle statistiche presentate, le operazioni residue non identificate relative al *franchising* potrebbero ancora influenzare le tendenze illustrate in questa sezione, in particolare l'aumento osservato nel settore dei servizi di alloggio.

15 %, registrando un calo annuo del 4,8 %, seguito dal settore delle TIC con una quota del 9 % e un calo del 12 %. Il settore delle attività finanziarie si è classificato all'ultimo posto, con una quota pari al 7 % del totale di progetti *greenfield* nel 2025 e il calo più marcato su base annua, pari al 28 %.

5. Conclusioni

Lo stock di IED nell'UE ha continuato a crescere tra il 2024 e il 2025, rispecchiando i costanti flussi in entrata cumulativi dell'ultimo decennio, con una media di circa 5 200 operazioni e progetti di IED all'anno registrati tra il 2016 e il 2025. Nel complesso, i flussi di IED sono rimasti sostanzialmente stabili negli ultimi anni, ma con tendenze diverse a seconda delle modalità di investimento. Mentre le operazioni estere di fusione e acquisizione hanno registrato una ripresa sia nel 2024 che nel 2025 dopo il calo del 2023, gli investimenti *greenfield* hanno continuato a ridursi nello stesso periodo, seppur a un ritmo più lento. Tale divergenza indica che, in un contesto di accresciuta incertezza macroeconomica, si sta producendo una variazione nella composizione degli IED a favore delle operazioni di fusione e acquisizione anziché degli investimenti *greenfield*.

Nel 2025 gli Stati Uniti sono rimasti il principale investitore estero nell'UE, in termini sia di operazioni di fusione e acquisizione che di investimenti *greenfield*, seguiti dal Regno Unito. Allo stesso tempo, alcune giurisdizioni hanno rafforzato la loro presenza per quanto concerne gli investimenti nell'UE attraverso operazioni di fusione e acquisizione, in particolare l'India e gli Emirati arabi uniti, le cui attività di investimento sono cresciute su base annua.

Tra gli Stati membri, nel 2025 la Germania e la Francia sono rimaste le principali destinazioni per le operazioni estere di fusione e acquisizione, mentre la Spagna e la Germania hanno attratto il maggior numero di progetti *greenfield*. Gli sviluppi settoriali hanno evidenziato la crescente importanza del settore delle TIC, che si è affermato come il settore principale per le acquisizioni estere. Gli investimenti *greenfield* sono rimasti concentrati nelle attività legate al commercio al dettaglio e nei servizi di alloggio.

CAPITOLO 2 – SVILUPPI LEGISLATIVI NEGLI STATI MEMBRI NEL 2025

1. Il regolamento dell'UE sul controllo degli IED e i meccanismi adottati dagli Stati membri dell'UE per il controllo degli IED

Per tutto il 2025 la Commissione europea ha continuato a esortare gli Stati membri che non avevano ancora adottato leggi nazionali sul controllo degli IED a provvedere in tal senso, per fare in modo che la Commissione e tutti gli Stati membri dispongano di strumenti adeguati per individuare e fronteggiare i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico connessi agli IED.

La Commissione ha inoltre favorito l'allineamento dei meccanismi e delle pratiche di controllo degli IED a livello nazionale. Ha assistito gli Stati membri tramite orientamenti tecnici e strategici, l'organizzazione di riunioni e scambi di informazioni, in particolare (ma non solo) sulle migliori pratiche. Permangono tuttavia notevoli differenze tra i vari meccanismi nazionali di controllo, in particolare per quanto riguarda: i) il concetto di controllo formale di un IED, che fa scattare la notifica al meccanismo di cooperazione; ii) i termini previsti dalle procedure nazionali di controllo; iii) i settori interessati dai quadri nazionali di controllo; e iv) gli obblighi che incombono alle parti dell'operazione per quanto concerne la notifica alle autorità nazionali. Tutti questi elementi sono stati affrontati nell'aggiornamento del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED)⁶, che è stato adottato il 17 giugno e che inizierà ad applicarsi il 17 gennaio 2028 (per maggiori informazioni cfr. anche il capitolo 4, sezione 2).

2. Panoramica dei meccanismi di controllo degli IED e degli sviluppi legislativi negli Stati membri

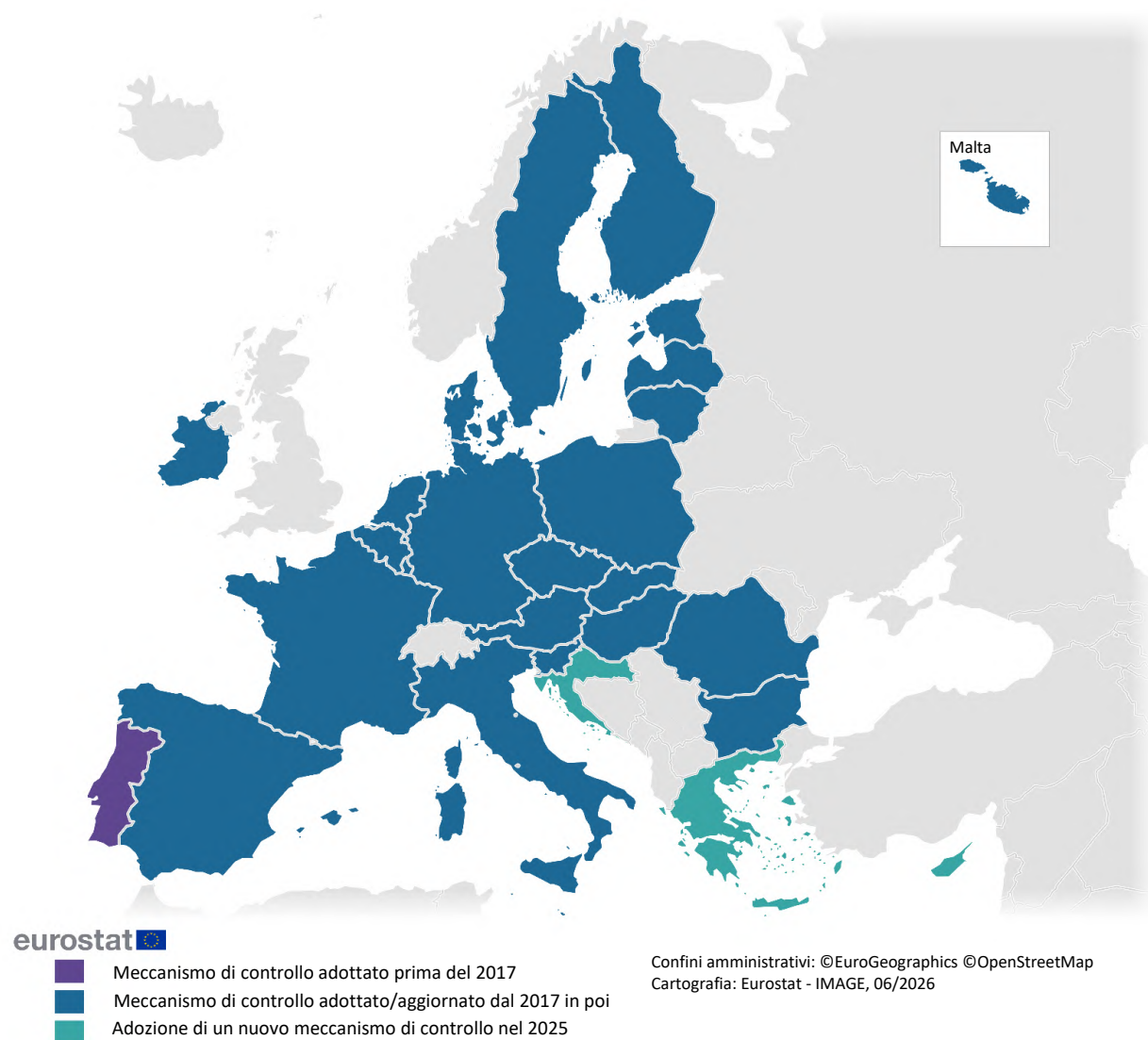
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le incertezze sugli sviluppi geopolitici hanno ulteriormente evidenziato la necessità di mettere in sicurezza le materie prime critiche, le tecnologie (avanzate) e le infrastrutture. Di conseguenza, i cinque Stati membri che non disponevano di un meccanismo operativo di controllo hanno preso ulteriori provvedimenti per l'adozione o promulgazione di meccanismi di controllo a livello nazionale, mentre altri sei Stati membri hanno adottato misure per aggiornare e ampliare quelli esistenti in risposta al mutare delle circostanze.

Nel 2025 si è assistito all'adozione di leggi nazionali sul controllo degli IED in Croazia, a Cipro e in Grecia; questo significa che tutti gli Stati membri dell'UE dispongono ora di un quadro per il controllo degli IED.

Nello stesso periodo, inoltre, sei Stati membri (Cechia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia e Spagna) hanno modificato la loro legislazione vigente in materia di controllo, mentre altri due Stati membri (Bulgaria e Irlanda) hanno promulgato le leggi sul controllo degli IED adottate in precedenza.

⁶ L'UE rafforza il suo quadro di controllo degli investimenti esteri, articolo del 26 giugno 2026, https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-strengthens-its-foreign-investment-screening-framework-2026-06-26_en?prefLang=it&etrans=it.

La mappa che segue fornisce una panoramica della situazione legislativa per quanto concerne il controllo degli IED negli Stati membri dell'UE nel 2025.



La tabella 1 fornisce una panoramica della situazione e degli sviluppi legislativi in tutti gli Stati membri nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025⁷.

⁷ Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

Tabella 1: situazione attuale per quanto concerne gli sviluppi legislativi negli Stati membri dell'UE

Stati membri che dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli IED (senza modifiche legislative)	Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria
Stati membri che hanno modificato il proprio meccanismo nazionale di controllo degli IED in vigore	Cechia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia e Spagna
Stati membri che hanno adottato o messo in vigore una nuova legge o un nuovo meccanismo nazionale di controllo degli IED	Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia e Irlanda

Stati membri che hanno adottato o messo in vigore un nuovo meccanismo di controllo degli IED

Il 24 ottobre 2025 la **Croazia** ha adottato la legge sul controllo degli investimenti esteri, che è entrata in vigore il 13 novembre 2025. Il comitato per il controllo degli investimenti esteri svolge un ruolo centrale nella procedura di controllo, formulando pareri sulle richieste di approvazione di investimenti esteri. Il ministero delle Finanze è responsabile dell'adozione delle decisioni definitive. La legge diventerà pienamente efficace una volta adottate tutte le disposizioni attuative necessarie nel 2026. La legge istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri che interessano le infrastrutture critiche (tra cui i settori dell'energia, dei trasporti e della difesa), l'approvvigionamento di risorse critiche (tra cui l'energia e i prodotti alimentari), l'accesso a informazioni sensibili, le infrastrutture di comunicazione, le infrastrutture elettorali e il settore dei media.

Con la legge 194(I)/2025, pubblicata il 14 novembre 2025 ed entrata in vigore il 2 aprile 2026, **Cipro** ha istituito un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti. La legge designa il ministero delle Finanze quale autorità di controllo competente, responsabile della valutazione delle richieste e dell'emissione delle decisioni. Gli investitori esteri devono presentare una richiesta scritta preliminare per ottenere l'approvazione prima di portare a termine un investimento. Il meccanismo di controllo valuta gli investimenti sulla base di fattori quali la sensibilità dei settori interessati (infrastrutture critiche, servizi finanziari e beni immobili), l'accesso a informazioni sensibili, il pluralismo dei media, le tecnologie critiche e l'approvvigionamento di fattori produttivi critici.

Il meccanismo **greco** di controllo degli investimenti esteri diretti è entrato in vigore il 23 maggio 2025, come previsto dalla legge 5202/2025, che attua il regolamento (UE) 2019/452. Il meccanismo di controllo degli IED è diventato operativo l'11 novembre 2025 con la pubblicazione della decisione ministeriale congiunta 64260, che specifica i dettagli procedurali quali gli obblighi di dichiarazione e documentazione per gli investitori esteri. Il comitato interministeriale per il controllo degli investimenti esteri diretti effettua il controllo di tali investimenti con la partecipazione di vari ministeri e autorità. Il meccanismo di controllo si applica agli investimenti nei settori sensibili dell'energia, dei trasporti, delle TIC, delle infrastrutture digitali e della sanità, nonché nei settori altamente sensibili della difesa e della sicurezza nazionale (anche in relazione ai prodotti a duplice uso soggetti a controlli delle esportazioni e alle attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE), della cibersecurity, dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture portuali, delle infrastrutture sottomarine critiche e delle infrastrutture turistiche nelle zone di frontiera. Una seconda decisione ministeriale congiunta dovrebbe specificare ulteriormente la procedura e l'autorità competente per l'imposizione di sanzioni pecuniarie amministrative.

Nel marzo 2024 la **Bulgaria**, con una modifica della legge sulla promozione degli investimenti, ha introdotto un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti esteri diretti (IED) per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il quadro è diventato pienamente operativo il 20 agosto 2025, a seguito dell'adozione delle disposizioni attuative. Il meccanismo di controllo degli IED garantisce la partecipazione al meccanismo di cooperazione dell'UE e stabilisce norme in materia di monitoraggio, applicazione della legge e sanzioni in caso di inosservanza.

In **Irlanda** la legge sul controllo delle operazioni con origine in paesi terzi è stata promulgata nel 2023 ed è divenuta operativa il 6 gennaio 2025. La legge stabilisce la natura, l'entità e il tipo di investimenti sottoposti a controllo. Specifica inoltre i principali elementi da tenere in considerazione durante l'intero processo di controllo.

Stati membri che hanno aggiornato i meccanismi esistenti di controllo degli IED

Nel 2025 la **Cechia** ha adottato quattro serie di modifiche della legislazione nazionale in materia di controllo degli IED. Tali modifiche hanno introdotto nuove norme per la cooperazione tra l'autorità di controllo degli investimenti e l'Ufficio per la tutela della concorrenza (nel contesto del regolamento sulle sovvenzioni estere⁸) e hanno previsto la possibilità di consegna dei documenti anche attraverso avvisi pubblici, hanno modificato alcuni elementi del meccanismo di controllo settoriale nel settore dell'energia, hanno ridefinito l'elenco delle imprese che possiedono o gestiscono infrastrutture critiche informatizzate (nel contesto della direttiva NIS 2⁹), hanno

⁸ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj/ita>.

⁹ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della

specificato le condizioni per la condivisione delle informazioni sul controllo degli IED con l'Agenzia nazionale per la cibersecurity e la sicurezza delle informazioni e hanno ridefinito l'elenco delle imprese che possiedono, gestiscono o forniscono infrastrutture critiche (nel contesto della direttiva CER¹⁰).

Nel 2025 la **Lituania** ha adottato due modifiche del meccanismo di controllo degli IED in vigore. Con la prima modifica ha aggiornato l'elenco delle strutture e delle risorse specifiche considerate critiche per la sicurezza nazionale, mentre con la seconda modifica ha precisato le funzioni, la composizione e le procedure di lavoro della commissione nazionale responsabile della valutazione dei soggetti e delle operazioni rilevanti per la sicurezza.

Nel gennaio 2025 il **Lussemburgo** ha modificato la propria legislazione nazionale sul controllo degli IED, aggiornando due leggi vigenti relative al registro delle imprese e all'istituzione del registro dei titolari effettivi in modo da accordare al ministero dell'Economia l'accesso al registro dei titolari effettivi.

La **Polonia** ha reso permanente il proprio regime di controllo degli IED abrogando nel luglio 2025 le disposizioni relative ai limiti temporali previsti dalla legge sul controllo di determinati investimenti e da altri atti.

La **Slovacchia** ha attuato la legge n. 367/2024 sulle infrastrutture critiche, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, che amplia il diritto del ministero dell'Economia di accedere ai dati dei sistemi informativi della pubblica amministrazione e di richiedere dati riservati.

Mediante il regio decreto legge 1/2025, entrato in vigore il 30 gennaio 2025, la **Spagna** ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'obbligo temporaneo di controllo degli IED realizzati da residenti dell'UE e dell'EFTA in settori strategici.

Informazioni più dettagliate sugli sviluppi legislativi riguardanti i meccanismi nazionali degli Stati membri in materia di controllo sono contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Sul sito web della Commissione europea è disponibile un elenco aggiornato dei meccanismi nazionali di controllo¹¹.

direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02022L2555-20221227>.

¹⁰ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

¹¹ L'elenco dei meccanismi di controllo e dei relativi atti giuridici modificativi notificati dagli Stati membri (ultimo aggiornamento del 9 febbraio 2026) è disponibile al seguente indirizzo: <https://circabc.europa.eu/rest/download/7e72cdb4-65d4-4eb1-910b-bed119c45d47>.

CAPITOLO 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IED SVOLTE DAGLI STATI MEMBRI

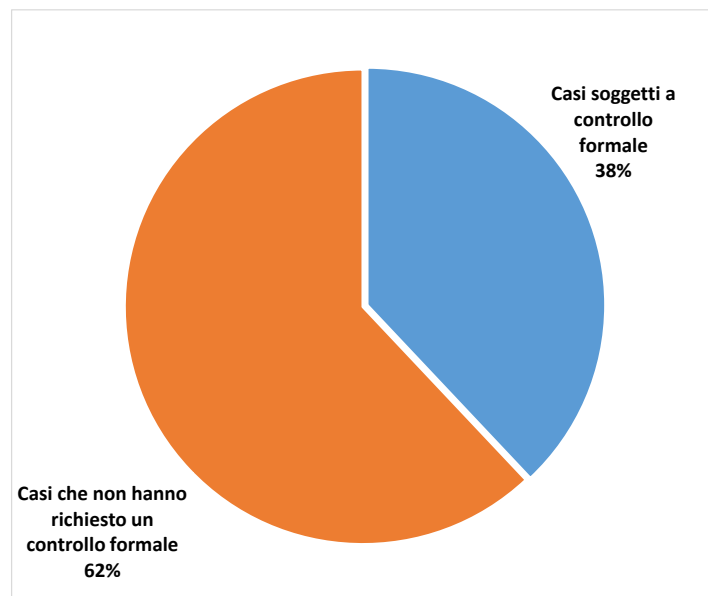
Il regolamento sul controllo degli IED istituisce un quadro che prevede il riesame degli IED da parte degli Stati membri dell'UE nei rispettivi territori per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e l'adozione di misure per far fronte a rischi specifici. Il regolamento ha inoltre creato un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità di controllo degli Stati membri per agevolare la valutazione dei rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico legati alle singole operazioni di IED. Tale meccanismo di cooperazione dell'UE rende possibile lo scambio di informazioni e consente alla Commissione e agli Stati membri di segnalare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico che un IED può comportare per altri Stati membri o per programmi o progetti a livello di UE, permettendo in tal modo di valutare e attenuare tali rischi. Se da un lato il meccanismo di cooperazione dell'UE aiuta lo Stato membro in cui ha luogo l'investimento a valutare e attenuare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, dall'altro la decisione di approvare, sottoporre a condizioni o bloccare un determinato investimento spetta in ultima analisi allo Stato membro che ne effettua il controllo.

Il presente capitolo fornisce informazioni aggregate sulle attività di controllo svolte a livello nazionale nel 2025 sulla base delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento. Nel complesso, gli Stati membri dotati di un meccanismo nazionale di controllo degli IED hanno gestito un totale di 4 773 richieste di autorizzazione e procedure avviate dalle autorità stesse (casi d'ufficio)¹², una cifra in aumento rispetto a quella del 2024 (3 136). Il 38 % di tali richieste e casi è stato sottoposto a controllo formale, mentre il 62 % circa è stato ritenuto non ammissibile o non ha richiesto un controllo formale (figura 5)¹³.

Figura 5 – Attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri

¹² Gli Stati membri dispongono di procedure di controllo degli IED che variano in termini di ambito di applicazione, fasi procedurali, controlli di ammissibilità ex ante o ex post, tempistiche per la realizzazione dei controlli ecc., differenze che trovano riscontro nelle segnalazioni dei casi sottoposti a controllo. Ad esempio, alcuni Stati membri dichiarano l'inammissibilità di alcuni investimenti prima di svolgere una procedura formale di controllo, mentre altri effettuano in primo luogo un controllo formale degli investimenti e solo successivamente ne dichiarano l'inammissibilità. Le cifre e i grafici riportati in questo capitolo sono quindi intesi a rappresentare la media dell'attività di controllo svolta dagli Stati membri durante l'anno di riferimento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri.

¹³ I dati comunicati sono fortemente influenzati dal fatto che la Svezia ha segnalato un numero molto elevato di casi per i quali non è stato necessario alcun controllo formale nel proprio sistema, che ha superato di gran lunga il numero annuo dei casi segnalati da qualsiasi altro Stato membro. Escludendo la Svezia dal calcolo, la percentuale di casi sottoposti a controllo formale sarebbe del 65 % e la quota di casi che non hanno richiesto un controllo formale sarebbe del 35 %.



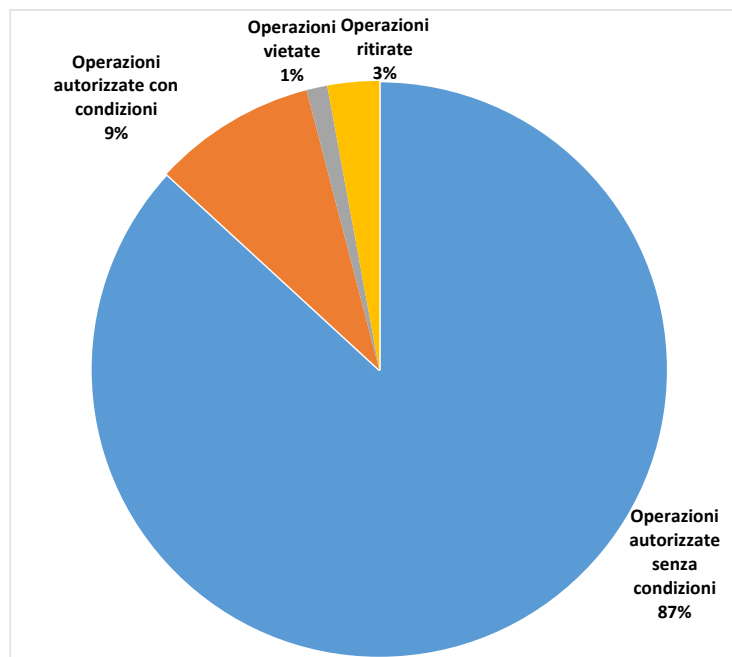
Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

Per quanto concerne gli IED oggetto di controllo formale nel 2025 per i quali gli Stati membri hanno comunicato una decisione, la stragrande maggioranza (87 %) è stata autorizzata senza condizioni (figura 6). Ciò significa che gli investimenti esteri sono stati approvati senza necessità di alcuna azione ulteriore da parte dell'investitore. Rispetto all'anno precedente, gli Stati membri hanno autorizzato senza condizioni una quota leggermente più alta di IED sottoposti a controllo formale (tale percentuale era pari all'86 % nel 2024).

Parallelamente, il 9 % delle decisioni ha previsto un'approvazione con condizioni o con misure di attenuazione, percentuale rimasta invariata rispetto al 2024. In tali casi le autorità nazionali di controllo degli IED hanno imposto l'obbligo di determinati interventi, garanzie e impegni da parte degli investitori prima di approvare un IED.

Le autorità nazionali hanno finito per bloccare gli investimenti nell'1 % circa dei casi oggetto di decisione (percentuale identica a quella degli anni precedenti). Infine, nel 3 % dei casi le parti hanno ritirato la richiesta presentata prima che fosse adottata una decisione formale al riguardo, percentuale leggermente inferiore a quella del 2024 (4 %).

Figura 6 – Decisioni notificate su casi di IED



Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

Conclusioni sulle attività di controllo svolte dagli Stati membri

- Gli IED sottoposti a controllo formale hanno rappresentato il 38 % del totale delle richieste di autorizzazione presentate dalle parti dell'operazione/dagli investitori alle autorità nazionali di controllo degli IED o dei casi esaminati d'ufficio da tali autorità. Questo risultato è fortemente influenzato dalla Svezia, che ha segnalato un numero molto elevato di casi di IED per l'anno di riferimento.
- La maggior parte degli IED sottoposti a controllo è stata autorizzata senza condizioni (87 %); si tratta di una percentuale leggermente superiore a quella del 2024 (86 %). Questo dimostra che il controllo degli IED negli Stati membri dell'UE non ha determinato un clima più restrittivo per gli investimenti, ma ha portato a una maggiore consapevolezza tra gli Stati membri e la Commissione circa gli IED che possono aumentare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico.
- Per quanto riguarda le autorizzazioni soggette a condizioni, nel 2025 la percentuale di casi in cui sono state imposte misure di attenuazione (9 %) è rimasta uguale a quella del 2024.
- Nel 2025 la quota di IED bloccati dagli Stati membri è rimasta pari a circa l'1 %, una percentuale che corrisponde alla media degli ultimi anni.
- Nel complesso, tali cifre indicano una tendenza stabile e confermano che l'UE è rimasta aperta agli investimenti esteri e che gli Stati membri bloccano solo gli IED che implicano

rischi gravi per la sicurezza o l'ordine pubblico e solo nei casi in cui tali rischi non possono essere attenuati.

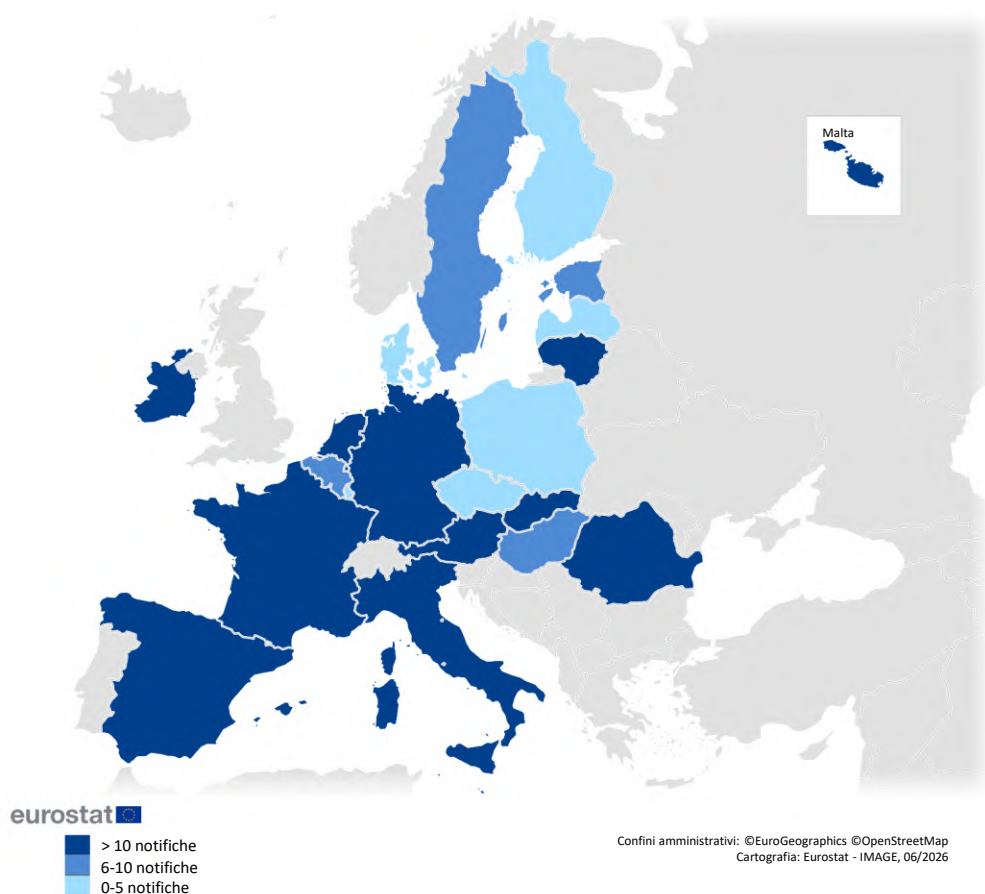
CAPITOLO 4 – MECCANISMO DI COOPERAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IED

1. Notifiche a norma del regolamento sul controllo degli IED

1.1 Descrizione delle attività svolte nel 2025

Nel 2025 sono state trasmesse in totale 667 notifiche da 21 Stati membri a norma dell'articolo 6¹⁴ del regolamento sul controllo degli IED, rispetto alle 477 notifiche trasmesse nel 2024¹⁵. Quattro Stati membri (Austria, Francia, Italia e Spagna) hanno effettuato il 65 % di tali notifiche, e sette Stati membri (Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania e Spagna) ne hanno effettuato l'86 %¹⁶. Le operazioni notificate hanno presentato notevoli differenze in relazione a diversi criteri, tra cui l'ambito di applicazione settoriale, il valore delle operazioni e l'origine degli investitori finali.

Notifiche al meccanismo di cooperazione dell'UE per il controllo degli IED
Anno civile 2025



¹⁴ Nello stesso periodo, la Commissione si è avvalsa del meccanismo di cooperazione dell'UE anche in relazione agli investimenti esteri diretti che non erano oggetto di un controllo in corso (articolo 7 del regolamento sul controllo degli IED), i quali non figurano nelle statistiche riportate nel presente capitolo.

¹⁵ Cfr. [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2024\)464&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2024)464&lang=it).

¹⁶ Nel 2024 tali quote si erano attestate rispettivamente al 76 % e all'84 %.

Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

La mappa di cui sopra indica il numero di IED notificati dagli Stati membri ad altri Stati membri e alla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED. Nel 2025 11 dei 21 Stati membri che disponevano di un meccanismo nazionale di controllo hanno presentato più di 10 notifiche, 4 Stati membri hanno presentato tra 6 e 10 notifiche e 6 Stati membri ne hanno presentate meno di 5.

Rispetto all'anno precedente (2024), si è registrato un forte aumento (40 %) del numero di notifiche, che è passato da 477 a 667. Si tratta dell'aumento annuo di gran lunga più elevato del numero di IED notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE. Inoltre, rispetto al primo anno civile completo di funzionamento del meccanismo di cooperazione dell'UE (2021), il numero di notifiche è aumentato del 61 %, passando da 414 nel 2021 a 667 nel 2025. Il numero di Stati membri che hanno notificato operazioni è aumentato passando da 13 nel 2021 a 21 nel 2025.

1.2 Settori più importanti¹⁷ degli IED notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE¹⁸

I cinque settori in cui si è registrato il numero più elevato di operazioni nel 2025 sono stati quelli delle attività manifatturiere¹⁹ (27 % delle operazioni), delle TIC²⁰ (19 %), delle attività finanziarie²¹ (17 %), del commercio all'ingrosso e al dettaglio²² (13 %) e delle attività professionali²³ (8 %). Si tratta di dati molto simili a quelli dell'anno scorso, in cui gli stessi cinque settori hanno occupato i primi posti, ma nel 2025 il settore delle attività finanziarie ha preso il posto del settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e viceversa. Nel 2025 le notifiche relative al settore delle attività manifatturiere hanno acquisito maggiore importanza, crescendo di 2 punti percentuali rispetto al 25 % del 2024. La quota delle operazioni notificate

¹⁷ Seguendo l'approccio generale, è stato scelto come indicatore principale il settore di attività primario. Tale scelta è in linea anche con le informazioni figuranti in tutti i grafici settoriali contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione annuale.

¹⁸ Si noti che le cifre e le tendenze complessive illustrate nel capitolo 1 in relazione agli IED non possono essere confrontate con le cifre specifiche relative al controllo degli IED riportate nel presente capitolo, in quanto queste ultime rappresentano una parte delle cifre generali e rispecchiano solo le operazioni notificate al meccanismo di cooperazione ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

¹⁹ Il settore manifatturiero comprende le attività delle imprese impegnate nella trasformazione di materiali in nuovi prodotti (ad es. produzione di apparecchiature e motori elettrici, macchinari e impianti industriali, armi e munizioni, prodotti farmaceutici).

²⁰ Per "TIC" si intendono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Vi rientrano le attività svolte da imprese che forniscono infrastrutture e strumenti essenziali per la creazione, la condivisione e la diffusione delle conoscenze (ad esempio la programmazione informatica, l'edizione di software, l'elaborazione dati, l'hosting e le attività di telecomunicazioni mobili).

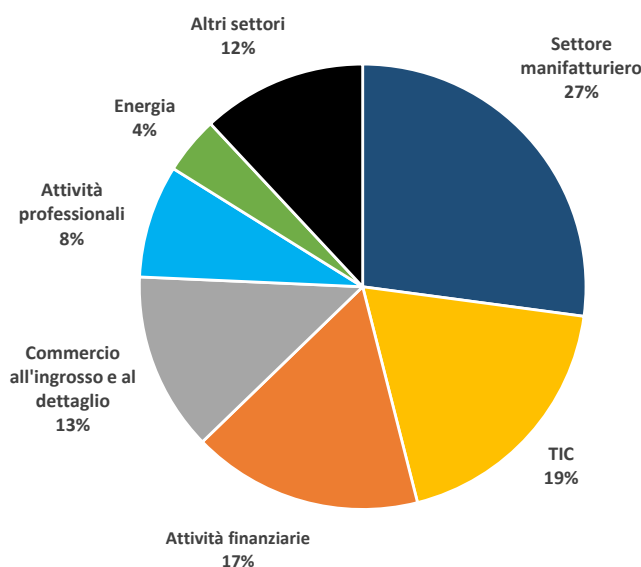
²¹ Le attività finanziarie comprendono le attività svolte da società di partecipazione (holding), fondi o soggetti analoghi del settore finanziario che mirano all'acquisizione di una specifica partecipazione (azionaria) o del controllo in una società destinataria (ad esempio le attività di gestione di fondi, le attività delle holding, i servizi finanziari e le attività assicurative).

²² Il commercio all'ingrosso e al dettaglio comprende le attività all'ingrosso e al dettaglio riguardanti i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici, le apparecchiature e forniture elettroniche e di telecomunicazione, i computer, le apparecchiature informatiche periferiche e il software, i metalli e i minerali metalliferi.

²³ Le attività professionali comprendono le attività di studi legali e di contabilità e le attività di consulenza e di ingegneria (ad esempio le attività di sedi centrali, le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione, le attività di consulenza e le attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia).

riguardanti il settore dell'energia è stata del 4 %, un risultato in calo rispetto al 6 % del 2024, mentre gli altri settori²⁴ hanno rappresentato il 12 %, un dato in aumento rispetto al 9 % del 2024.

Figura 1 – Ripartizione settoriale di tutte le notifiche nel 2025



Fonte: notifiche degli Stati membri.

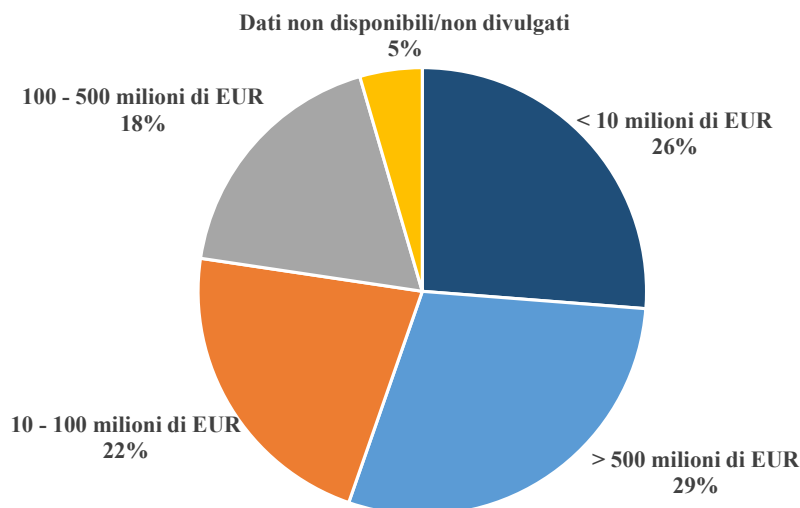
1.3 Valore totale degli IED notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE

Per quanto riguarda il valore delle operazioni, nel 66 % dei casi il valore²⁵ degli IED notificati è stato inferiore a 500 milioni di EUR; si tratta di un dato in aumento di 8 punti percentuali rispetto al 58 % del 2024. Il 29 % delle operazioni ha avuto un valore pari o superiore a 500 milioni di EUR (rispetto al 30 % nel 2024).

²⁴ La categoria "Altri" comprende tutti gli altri settori al di sotto del 4 %, in particolare i settori delle attività amministrative, dei trasporti e delle costruzioni.

²⁵ Ove disponibile, il valore è quello dell'intera operazione di cui faceva parte l'operazione notificata.

Figura 2 – Valore rispettivo per operazione IED notificata nel 2025²⁶



Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.4 Procedure e tempistiche per la chiusura dei casi di IED

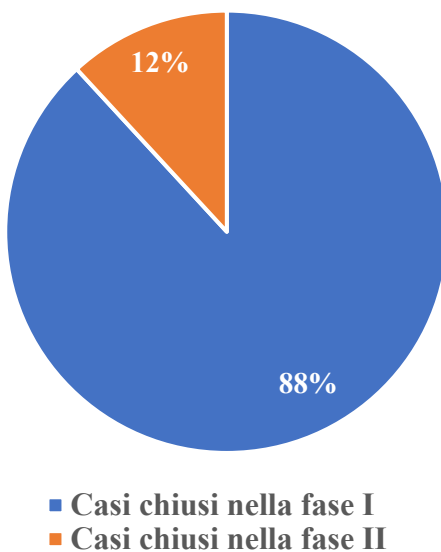
Le operazioni di IED notificate dagli Stati membri sono valutate dalla Commissione in due fasi. Più specificamente, tutte le operazioni notificate sono oggetto di una valutazione preliminare ("fase 1"), mentre solo un numero ridotto di casi passa alla fase 2. La valutazione della fase 1 deve essere completata entro 15 giorni di calendario dalla relativa notifica ad opera dello Stato membro che effettua il controllo.

La fase 2 prevede una valutazione più dettagliata dei casi, basata sulle risposte fornite dallo Stato membro notificante alle richieste di ulteriori informazioni, dato che, secondo la Commissione, l'operazione potrebbe incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o creare rischi per progetti o programmi di interesse per l'UE. La procedura per i casi che passano alla fase 2 può portare alla formulazione di un parere da parte della Commissione, come previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento sul controllo degli IED. Con tali pareri, che rimangono riservati, la Commissione può: i) comunicare che considera l'IED tale da poter incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o su un progetto o programma di interesse per l'Unione, ii) raccomandare misure appropriate da prendere in considerazione, oppure iii) condividere con lo Stato membro notificante informazioni sugli IED oggetto di un controllo in corso, che possano essergli di utilità nella sua valutazione e decisione finale.

²⁶ La dicitura "Non disponibile/non divulgato" comprende i valori non indicati, non disponibili/non divulgati e non applicabili (ad es. perché un'operazione ha comportato una ristrutturazione, oppure perché non sono state fornite informazioni sull'investimento).

Nel 2025 la Commissione ha chiuso l'88 % dei 667 casi nella fase 1, una percentuale inferiore rispetto a quella del 2024 (92 %). Il restante 12 % delle operazioni è passato alla fase 2, in cui sono state richieste informazioni supplementari allo Stato membro notificante²⁷. Tale aumento della percentuale di casi passati alla fase 2 indica che un maggior numero di operazioni è stato ritenuto sensibile per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Figura 3 – Casi chiusi nella fase I e nella fase 2 nel 2025



Fonte: notifiche degli Stati membri.

Nel 2025 oltre il 68 % dei casi passati alla fase 2 ha riguardato cinque Stati membri, un dato in aumento rispetto al 2024 (66 %). Come nel 2024, la Commissione ha emesso un parere per meno del 2 % delle operazioni notificate.

Quando dà avvio alla fase 2, generalmente la Commissione chiede allo Stato membro notificante informazioni supplementari, che variano a seconda dell'operazione e del livello di dettaglio delle informazioni trasmesse unitamente alla notifica²⁸. La richiesta di informazioni supplementari comprende spesso domande sulle intenzioni e sul piano commerciale dell'investitore in relazione alla società destinataria o ai clienti di quest'ultima in settori sensibili. Tali informazioni sono richieste al fine di una migliore valutazione della criticità della società destinataria e dei rischi potenziali derivanti dall'investitore estero.

²⁷ In tali casi, il termine per presentare osservazioni o formulare un parere è di 20 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni richieste allo Stato membro notificante.

²⁸ Il modulo di notifica "Richiesta di informazioni a un investitore ai fini di una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento" serve ad assicurare un certo grado di uniformità e un livello minimo di informazioni sull'operazione, sull'investitore e sulla società destinataria dell'investimento nelle notifiche effettuate a norma del regolamento. Il modulo è disponibile all'indirizzo https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_it.

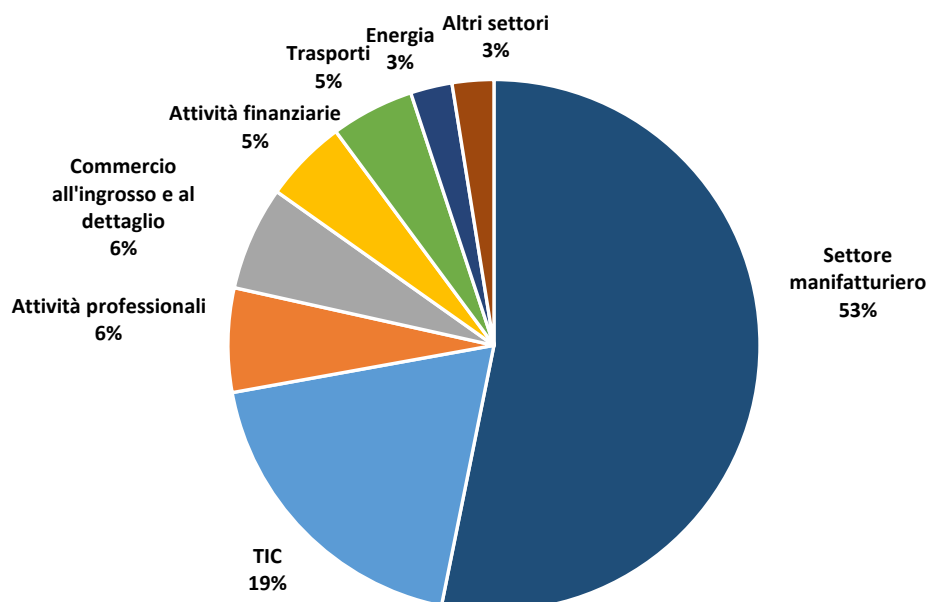
Nel 2025 gli Stati membri hanno partecipato al meccanismo di cooperazione dell'UE anche ponendo domande in circa l'11 % dei casi (10 % nel 2024) e presentando osservazioni su operazioni di IED in corso in un altro Stato membro²⁹.

La percentuale di casi sui quali gli Stati membri hanno formulato osservazioni è stata del 6 % circa, rispetto al 3 % del 2024³⁰. Il numero di Stati membri che hanno rivolto osservazioni allo Stato membro notificante è aumentato notevolmente, passando da circa un terzo nel 2024 al 57 % nel 2025.

1.5 Principali settori degli IED soggetti alla valutazione dettagliata dei rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico da parte della Commissione

Il settore più importante per i casi passati alla fase 2 è stato quello delle attività manifatturiere, con il 53 % delle operazioni (50% nel 2024) (figura 4). Il secondo settore per importanza è stato quello delle TIC, interessato da quasi un quinto dei casi passati alla fase 2 (la stessa percentuale del 2024). Al terzo e al quarto posto della classifica dei casi passati alla fase 2 si sono posizionati i settori delle attività professionali e del commercio all'ingrosso e al dettaglio, ciascuno con una quota del 6 % (nel 2024 entrambi avevano una quota del 5 %).

Figura 4 – Principali settori interessati dalla fase 2 nel 2025



Fonte: notifiche degli Stati membri.

²⁹ In diversi casi in cui gli Stati membri avevano posto domande, la risposta ricevuta ha attenuato le potenziali preoccupazioni.

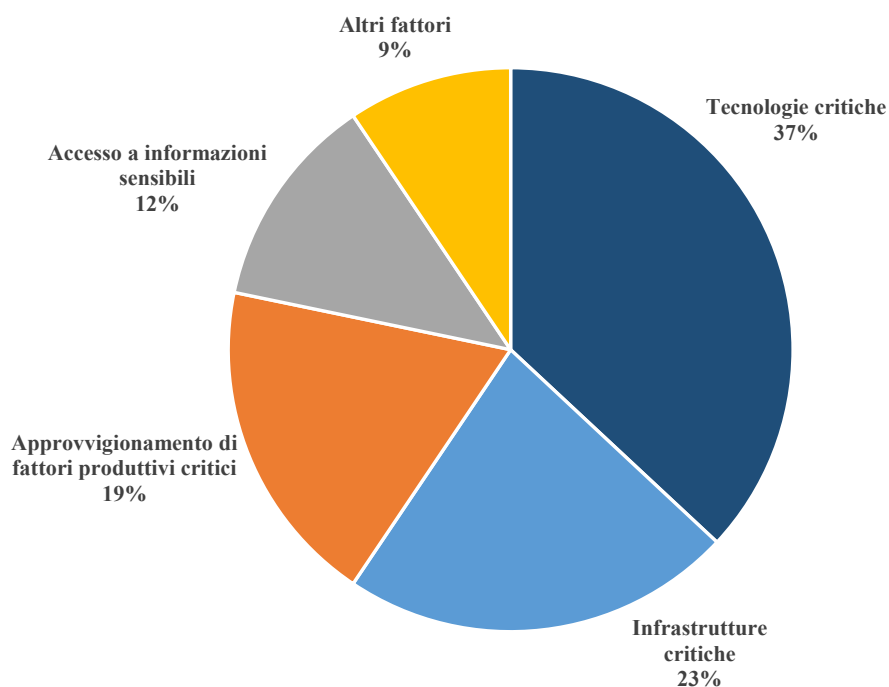
³⁰ Diversi Stati membri possono formulare osservazioni sulla stessa operazione.

Considerata l'importanza del settore manifatturiero, la figura 5 fornisce una panoramica dei fattori³¹ utilizzati nella fase 2 per valutare la criticità delle operazioni in tale settore in relazione alla sicurezza e all'ordine pubblico. Il fattore utilizzato più spesso, ossia nel 37 % dei casi nel 2025 (49 % nel 2024), riguarda le operazioni che hanno comportato investimenti esteri in tecnologie critiche.

Il secondo fattore più importante, che ha interessato il 23 % dei casi (26 % nel 2024), ha riguardato gli IED in infrastrutture critiche, seguito da quello relativo all'approvvigionamento di fattori produttivi critici con una quota del 19 % (20 % nel 2024). L'accesso a informazioni sensibili (compresi i dati personali) ha rappresentato il 12 % del totale, percentuale più che raddoppiata rispetto al 5 % del 2024.

Infine, altri fattori, quali il profilo di rischio dell'investitore e i rischi per la libertà e il pluralismo dei media, hanno avuto una certa rilevanza nel 9 % dei casi passati alla fase 2.

Figura 5 – Fattori che hanno determinato il passaggio alla fase 2 nei casi riguardanti il settore manifatturiero



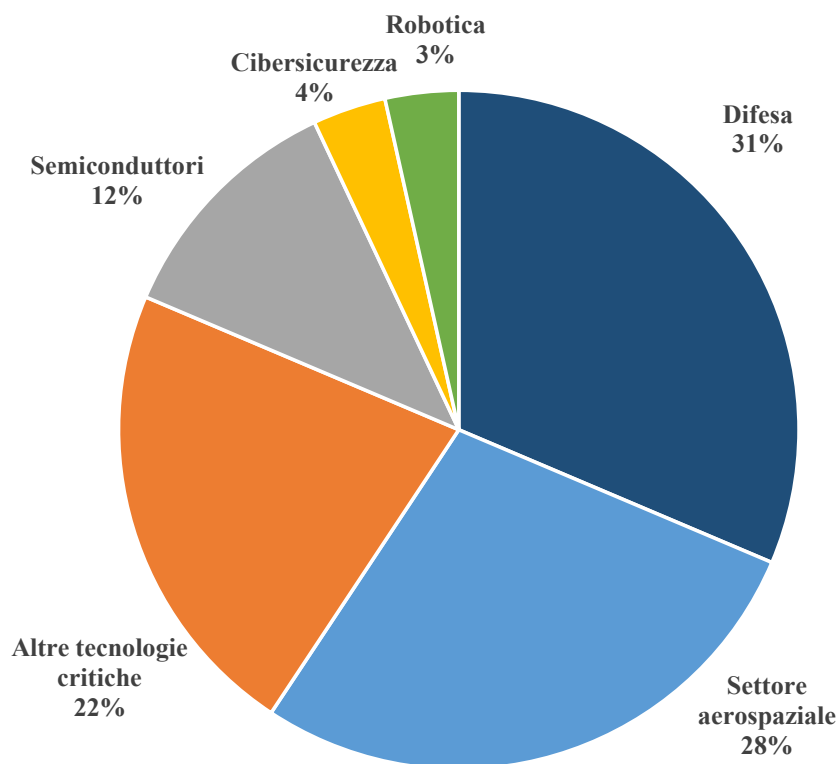
Fonte: notifiche degli Stati membri.

Un esame più dettagliato delle notifiche relative alle tecnologie critiche soggette alla fase 2 (figura 6) rivela che il 31 % di questi casi ha riguardato le tecnologie per la difesa (rispetto al 37 % del 2024); seguono le tecnologie aerospaziali con il 28 % (16 % nel 2024) e altre

³¹ Tali fattori sono previsti all'articolo 4 del regolamento sul controllo degli IED. Per ogni singola operazione possono essere presi in considerazione diversi fattori al fine di valutare la criticità di un determinato IED per la sicurezza e l'ordine pubblico.

tecnologie critiche (tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le biotecnologie) con il 22 % (26 % nel 2024). La quota delle operazioni riguardanti le tecnologie dei semiconduttori è stata del 12 % (21 % nel 2024). Infine, delle operazioni che hanno avuto ad oggetto tecnologie critiche, il 4 % ha riguardato la cibersicurezza e il 3 % le tecnologie robotiche.

Figura 6 – Tipi di tecnologie critiche nei casi passati alla fase 2



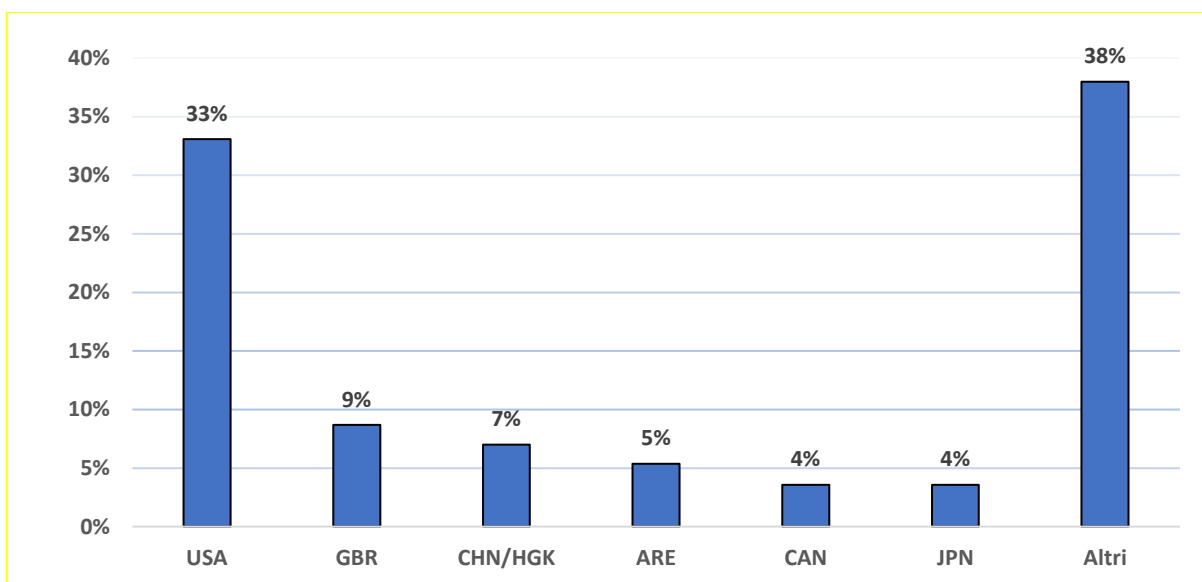
Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.6 Origine degli investitori finali negli IED notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE

Le sei giurisdizioni di origine più importanti per i 677 casi notificati nel 2025 sono state gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina (compresa Hong Kong), gli Emirati arabi uniti, il Canada e il Giappone. Rispetto al 2024, la quota di IED realizzati da investitori statunitensi e notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE è diminuita in misura significativa – pari a 7 punti percentuali – passando dal 40 % nel 2024 al 33 % del totale delle operazioni nel 2025 (figura 7). Anche la quota degli investitori del Regno Unito si è ridotta, passando dall'11 % nel 2024 al 9 % nel 2025, analogamente alla quota degli investitori cinesi (compresa Hong Kong), che è calata dal 9 % nel 2024 al 7 % nel 2025. La quota degli investitori degli Emirati arabi uniti è invece aumentata significativamente, passando dal 3 % del totale delle operazioni nel 2024 al 5 % nel 2025. Infine, la quota degli IED di investitori del Canada e del Giappone è aumentata di un punto percentuale per ciascuno dei due paesi, passando dal 3 % nel 2024 al 4 % nel 2025.

Il 38 %³² dei casi notificati ha avuto origine in giurisdizioni diverse dalle prime sei; nel 2024 tale percentuale era stata pari al 30 %. Ciò indica una netta diminuzione della concentrazione degli investimenti provenienti dai principali paesi di origine. Nel 2025 il 62 % dei casi notificati proveniva dai primi sei investitori, rispetto al 70 % nel 2024.

Figura 7 – Paesi di origine degli investitori finali nei casi del 2025



Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.7 Notifiche al meccanismo di cooperazione dell'UE su operazioni soggette a più giurisdizioni diverse e relativi settori principali

Il 27 % dei casi notificati nel 2025 ha riguardato operazioni oggetto di un controllo in corso in due o più Stati membri (rispetto al 19 % del 2024)³³ (tabella 1). I principali settori oggetto di tali notifiche sono stati: i) il settore manifatturiero, con una quota del 32 % (26 % nel 2024); ii) il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con una quota del 25 % (14 % nel 2024); iii) il settore delle TIC, con una quota del 19 % (20 % nel 2024); iv) il settore delle attività finanziarie, con una quota del 10 % (rimasta invariata rispetto al 2024); e v) il settore delle attività professionali, con una quota del 5 % (7 % nel 2024). Gli altri settori, tra cui quelli delle attività amministrative e dei trasporti e il settore energetico, hanno rappresentato infine il 9 % del totale delle operazioni soggette a più giurisdizioni diverse.

³² Tra i paesi/le giurisdizioni con una quota non trascurabile figurano l'Ucraina e l'India, con una quota del 3% ciascuno. Gli IED con origine in Russia hanno rappresentato l'1 % degli investimenti totali notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE nel 2025.

³³ Per "operazioni di IED soggette a più giurisdizioni diverse" si intendono le operazioni di IED che hanno come società destinataria un gruppo societario presente in più di uno Stato membro (ed eventualmente anche in paesi terzi), ad esempio in quanto ha società controllate in più di uno Stato membro. Tali operazioni possono essere notificate da più Stati membri se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo e se gli Stati membri interessati ne avviano il controllo formale.

Tabella 1 — Settori principali per gli IED soggetti a più giurisdizioni diverse

Settore manifatturiero	32 %
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	25 %
TIC	19 %
Attività finanziarie	10 %
Attività professionali	5 %
Altri settori	9 %

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.8 Casi non notificati

Il regolamento sul controllo degli IED consente agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED non notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE; qualora gli altri Stati membri o la Commissione individuino rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, è possibile presentare osservazioni o fornire un parere. Nel 2025 la Commissione si è avvalsa di tale procedura in misura limitata per indagare su operazioni non oggetto di un controllo in corso.

Conclusioni sul meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED

- In primo luogo, il controllo degli IED ha continuato a rappresentare uno strumento indispensabile che contribuisce a proteggere l'Unione dagli IED che implicano rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico.
- In secondo luogo, il meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED ha acquisito una maggiore importanza. Ciò trova riscontro nel numero di notifiche, che è aumentato in misura significativa – pari al 40 % – passando da 477 nel 2024 a 667 nel 2025. Si tratta di un dato ancora più importante se si considera che il numero di paesi che hanno notificato operazioni è rimasto invariato (21 Stati membri). Al tempo stesso, l'86 % delle notifiche ha avuto origine in sette Stati membri: Austria, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lituania e Spagna. È degno di nota il fatto che, alla fine del 2025, tutti gli Stati membri avevano promulgato una legge sul controllo degli IED a livello nazionale, in anticipo rispetto all'obbligo previsto dal regolamento riveduto sul controllo degli IED. Nel 2025 gli Stati membri e la Commissione hanno inoltre collaborato a livello tecnico in sede di gruppo di esperti in materia di IED.
- In terzo luogo, nel quadro del forte impegno assunto dall'Unione a favore di un contesto aperto agli investimenti, il controllo degli IED a livello di UE continua a funzionare come uno strumento mirato e limitato ai casi eccezionali in cui un IED può incidere

negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione. Dei 677 casi notificati nel 2025, la stragrande maggioranza (88 %) è stata chiusa nella fase 1, vale a dire entro 15 giorni di calendario dalla notifica degli Stati membri che effettuano il controllo; il 12 % dei casi notificati è stato oggetto di una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico da parte della Commissione. Rispetto al 2024, la percentuale di casi passati alla fase 2 è aumentata del 50 %; tale dato indica un aumento del numero di operazioni rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico. Come nel 2024 e negli anni precedenti, anche nel 2025 la Commissione ha emesso un parere in meno del 2 % dei casi.

- In quarto luogo, per quanto concerne i casi passati alla fase 2, il settore manifatturiero ha avuto una posizione ancora più di spicco, con una quota che è aumentata passando dal 50 % nel 2024 al 53 % nel 2025. Un esame attento dei fattori che hanno determinato l'esigenza di effettuare una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico nella fase 2 rivela che nel 37 % dei casi (49 % nel 2024) l'importanza della società destinataria sotto il profilo delle "tecnologie critiche" è stata il fattore che ha giustificato ulteriori valutazioni. Le notifiche relative alle tecnologie critiche soggette alla fase 2 mostrano che le attività nel settore aerospaziale hanno acquisito una notevole importanza, in quanto hanno raggiunto una quota pari al 28 % del totale, rispetto al 16 % del 2024. D'altro canto, le quote delle tecnologie per la difesa e di quelle dei semiconduttori sono diminuite passando rispettivamente dal 37 % e dal 21 % nel 2024 al 31 % e al 12 %.
- Infine, le prime due giurisdizioni cui appartiene la maggior parte degli investitori sono rimaste le stesse, ossia gli Stati Uniti e il Regno Unito, con il 42 % degli IED notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE. Tuttavia, rispetto al 2024, la quota degli investimenti statunitensi rispetto al totale ha registrato un calo significativo – pari a 7 punti percentuali – passando dal 40 % nel 2024 al 33 % nel 2025. Anche la quota degli investitori del Regno Unito è scesa dall'11 % nel 2024 al 9 % nel 2025, analogamente alla quota degli investitori cinesi (compresa Hong Kong), che è calata dal 9 % nel 2024 al 7 % nel 2025. La quota degli investitori degli Emirati arabi uniti è invece aumentata significativamente, passando dal 3 % nel 2024 al 5 % nel 2025. Infine, la quota degli IED di investitori del Canada e del Giappone è aumentata di un punto percentuale per ciascuno dei due paesi, passando dal 3 % nel 2024 al 4 % nel 2025.

2. Revisione del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti

L'adozione del nuovo regolamento sul controllo degli investimenti esteri³⁴ rappresenta una tappa importante nell'agenda dell'Unione in materia di sicurezza economica. Dopo che la Commissione aveva adottato la proposta nel gennaio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico nel dicembre 2025. Il regolamento riveduto è stato formalmente

³⁴ REGOLAMENTO (UE) 2026/1386 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452.

firmato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 giugno 2026, è entrato in vigore il 26 luglio 2026 e si applicherà a decorrere dal 17 gennaio 2028 (dopo un periodo di transizione di 18 mesi).

Rafforzerà la capacità dell'Unione di far fronte ai rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico derivanti dagli investimenti esteri. Sulla base dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento sul controllo degli IED del 2019, il quadro riveduto stabilisce un livello minimo comune di armonizzazione in tutta l'Unione. Il suo obiettivo principale è colmare le lacune esistenti nei sistemi nazionali di controllo, migliorare il coordinamento tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione e garantire che gli investimenti potenzialmente sensibili siano valutati in modo coerente in tutto il mercato unico.

Un'innovazione essenziale è l'obbligo per tutti gli Stati membri di mantenere un meccanismo nazionale di controllo degli IED operativo ex ante. Il regolamento introduce inoltre un ambito di applicazione minimo comune in relazione alle operazioni che devono essere sottoposte a controllo. Vi rientrano gli investimenti aventi ad oggetto attività connesse a prodotti a duplice uso e militari, tecnologie critiche come i semiconduttori, le tecnologie quantistiche e l'intelligenza artificiale, le infrastrutture critiche nei settori dei trasporti e dell'energia e nel settore digitale, le materie prime critiche, alcuni soggetti dei mercati finanziari di importanza sistemica e le infrastrutture elettorali.

Il quadro riveduto estende gli obblighi di controllo a determinati investimenti intra-UE in cui l'investitore stabilito nell'Unione è in ultima analisi di proprietà o sotto il controllo di una persona o di entità di un paese terzo. In questo modo si fa fronte al rischio dell'elusione derivante da strutture di proprietà complesse, e si rafforza la trasparenza per quanto riguarda la fonte ultima degli investimenti esteri.

Il regolamento armonizza ulteriormente i principali aspetti procedurali dei sistemi nazionali di controllo. Le prescrizioni comuni comprendono una procedura di riesame in due fasi, garanzie procedurali a favore degli investitori, il potere di riesaminare retroattivamente le operazioni non notificate, e obblighi di trasparenza rafforzati. Le autorità nazionali applicheranno un termine armonizzato di 45 giorni di calendario per il controllo iniziale: questo permetterà di completare rapidamente il controllo della maggior parte delle operazioni, che sono di natura non sensibile, garantendo nel contempo un controllo sufficiente dei casi a rischio più elevato.

Anche la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione è stata notevolmente rafforzata. Il meccanismo di cooperazione dell'UE riveduto prevede scambi di informazioni più strutturati, il coordinamento per le operazioni soggette a più giurisdizioni diverse, e un meccanismo che consente agli Stati membri di dare un riscontro sul risultato delle procedure nazionali di controllo. Il quadro è inoltre sostenuto da una banca dati a livello di UE contenente informazioni sugli investimenti notificati nell'ambito del meccanismo di cooperazione dell'UE e sui risultati dei riesami effettuati a livello nazionale dall'ottobre 2020. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di istituire, su richiesta di almeno nove Stati membri, un portale comune dell'UE per la presentazione elettronica degli investimenti esteri.

Il regolamento riveduto dovrebbe aumentare l'efficacia, la coerenza e la credibilità del quadro dell'UE per il controllo degli IED. Migliorando la condivisione delle informazioni, aumentando

la trasparenza e colmando specifiche lacune del quadro esistente, il quadro riveduto contribuisce in misura rilevante alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'Unione, mantenendo nel contempo l'apertura dell'UE agli investimenti esteri.